

ENTI LOCALI: Giunta comunale - Deliberazioni - Atto di indirizzo - Indirizzo al Responsabile del Dipartimento Polizia Municipale di disciplinare a tempo indeterminato la circolazione stradale veicolare a senso unico in un tratto di strada comunale - Illegittimità, per incompetenza.

Tar Toscana - Firenze, Sez. I, 3 giugno 2022, n. 753

“[...] attengono alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, implicanti scelte di ampio livello”, con conseguente illegittimità degli atti che, sebbene si richiamino formalmente a tale funzione riservata agli organi politici, assumano in concreto un contenuto gestionale determinando puntualmente le modalità di azione da seguire in una determinata fattispecie concreta, con conseguente invasione di ambiti che la legge riserva alla dirigenza [...]

Nel caso di specie la decisione di istituire un senso unico con direzione di marcia [...] e di limitare l'estensione del tratto di senso unico in questione [...] è stata assunta dalla Giunta con la delibera indicata in epigrafe. La successiva ordinanza dirigenziale ha richiamato l'atto presupposto riproducendone il contenuto senza nulla aggiungere rispetto a quanto già deliberato dall'organo politico.

Si è in tal modo verificata l'assunzione da parte della giunta delle competenze in materia di disciplina la circolazione sulla viabilità comunale che spettano ai dirigenti [...]”.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnano gli atti di cui in epigrafe mediante i quali il comune di Fiesole ha istituito un senso unico di marcia su di un tratto di via Benedetto da Maiano nella quale risiedono.

Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso con il quale essi lamentano che il provvedimento lesivo, sebbene formalmente adottato dal Dirigente, sarebbe in realtà sostanzialmente imputabile alla Giunta comunale che avrebbe emanato un atto di indirizzo puntuale che ne definiva integralmente il contenuto, con conseguente violazione delle regole che disciplinano il riparto di competenza tra organi politici e dirigenti.

Il giudice amministrativo d'appello ha già in altre occasioni stabilito che “attengono alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, implicanti scelte di ampio livello”, con conseguente illegittimità degli atti che, sebbene si richiamino formalmente a tale funzione riservata agli organi politici, assumano in concreto un contenuto gestionale determinando puntualmente le modalità di azione da seguire in una determinata fattispecie concreta, con conseguente invasione di ambiti che la legge riserva alla dirigenza (Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2013, n.1775).

Nel caso di specie la decisione di istituire un senso unico con direzione di marcia da Fiesole verso Firenze, ovvero verso via del Salviatino, e di limitare l'estensione del tratto di senso unico in questione tra il civico 4 e via del Palmerino è stata assunta dalla Giunta con la delibera indicata in epigrafe. La successiva ordinanza dirigenziale ha richiamato l'atto presupposto riproducendone il contenuto senza nulla aggiungere rispetto a quanto già deliberato dall'organo politico.

Si è in tal modo verificata l'assunzione da parte della giunta delle competenze in materia di disciplina la circolazione sulla viabilità comunale che spettano ai dirigenti (T.A.R. Firenze, sez. I, 08/02/2021, n.215).

Per tale assorbente ragione il ricorso deve essere, quindi, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Fiesole alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO